



# CONARMI

## CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI

Gardone VT (BS), 06.10.2022

### I LANCIAFIAMME

#### SECONDO LA NORMATIVA ITALIANA ED EUROPEA

*A cura dell'Avv. Adele Morelli e del Dott. Michele Frisia, consulenti  
ConArMI*

Tecnicamente, per lanciafiamme si intende uno strumento in grado di proiettare una sostanza infiammabile a distanza dopo averne provocato la combustione. Solitamente sono costituiti dalle seguenti parti: un serbatoio ove è contenuta una sostanza infiammabile, un sistema di valvole per farlo operare in sicurezza e una lancia o altro strumento idoneo affinché l'operatore diriga il flusso nella direzione prestabilita; sulla lancia è posto un accenditore, in modo che la sostanza si incendi soltanto quando viene proiettata lontano dall'operatore e ai fini di sicurezza.

Trattasi di arma utilizzata in ambito militare in svariati conflitti (ad esempio, è noto il suo impiego da parte dei Nazisti durante la 2<sup>a</sup> Guerra mondiale, dagli Americani durante il conflitto in Vietnam, etc.), il cui impiego tuttavia non è risultato abbastanza efficace.

Operativamente possono distinguersi lanciafiamme a destinazione militare e lanciafiamme a destinazione civile, ciò che principalmente rileva è la ragione per cui viene progettato ossia se come arma o come strumento, fermo restando che di fatto è a tutti gli effetti un'arma ed il discrimine è dato proprio dalla funzione a cui viene adibito e dalle modalità con cui viene utilizzato. Generalmente, i lanciafiamme a destinazione militare utilizzano liquidi infiammabili (il liquido viene proiettato sul bersaglio e lo brucia con continuità) e la loro gittata può andare da qualche decina di metri fino a circa 100 metri, mentre quelli a destinazione civile utilizzano gas (in caso di problemi o rischi nella fase di utilizzo, i lanciafiamme che bruciano il gas consentono un miglior controllo degli effetti del bruciamento) e la loro gittata può andare da qualche metro a poche decine di metri: nel campo civile possono essere impiegati in agricoltura e forestazione (per bruciare aree di foreste, per distruggere

accampamenti di legno, per sciogliere la neve), a scopi sanitari (demolizione delle carogne di animali), nell'ambito industriale (per pulire le canne fumarie degli stabilimenti produttivi).

Ai fini del corretto inquadramento giuridico del lanciافiamme, è necessario ricorrere alle definizioni di arma e di materiale d'armamento rinvenibile nella normativa italiana ed europea:

art. 30 TULPS

*Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:*

1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e **tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;**

2° le bombe, **qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.**

Art. 585, commi 2 e 3, cp rubricato "Circostanze aggravanti"

*Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:*

1. quelle da sparo e **tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;**

2. **tutti gli strumenti atti ad offendere**, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

**Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.**

Art. 1, commi 1-2, L. n. 110/1975 rubricato "Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra"

[1.] Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia **sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico**, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, **i congegni bellici micidiali di qualunque natura**, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

[2.] Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra **le armi da fuoco camuffate** di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

Art. 4, commi 1-3, L. n. 110/1975 rubricato "Porto di armi od oggetti atti ad offendere"

[1.] Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, **non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.**

[2.] Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché **qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona**, gli strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.

[3.] Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.

Art. 5, commi 4-7, L. n. 110/1975 rubricato "Limiti alle registrazioni. Divieto di giocattoli trasformabili in armi"

[4.] **Gli strumenti riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona.** I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna. Gli strumenti denominati «softair», vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto. Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova.

[5.] Nessuna limitazione è posta all'aspetto degli strumenti riproducenti armi destinati all'esportazione.

[6.] Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro.

[7.] Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di strumenti riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.

Art. 1bis, comma 1, lett. a) e c), D.Lgs. n. 527/1992

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) **"arma da fuoco", qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al punto III dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Si considera, altresì, "arma da fuoco" qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile se:**

1) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,

2) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;

[...]

c) **"armi da fuoco camuffate": le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto;**

Allegato I, punto III, lett. a) della Dir. UE 555/2021 (già Dir. CEE 477/1991)

III. Ai sensi del presente allegato, **non sono inclusi nella definizione di «arma da fuoco» gli oggetti che, sebbene conformi alla definizione:**

a) sono concepiti a fini di allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure **sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano essere utilizzati unicamente per tali scopi specifici;**

Art. 2, comma 1, L. n. 185/1990 rubricato "Materiali d'armamento"

Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento **quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico - costruttive e di progettazione, sono da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.**

Elenco dei materiali d'armamento contenuto nel D.M. 29/09/2021

Cat. 02 a0 00 bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, **lanciafiamme militari**, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia;

Cat. 08 c6 00 **materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei lanciafiamme** o delle munizioni incendiarie, come gli stearati [ad esempio Octal (CAS 637-12-7)] o i palmitati;

Dalla lettura di tale normativa è possibile dedurre i seguenti principi:

- Gli strumenti, aventi l'aspetto e le caratteristiche d'uso del lanciafiamme, costruiti per un precipuo uso militare e/o con l'impiego di materiali e sostanze di natura militare, sono da ritenersi materiali d'armamento, i cui uso e detenzione sono preclusi al privato;
- Gli strumenti, aventi l'aspetto e le caratteristiche d'uso del lanciafiamme, costruiti per essere destinati ad un impiego industriale o tecnico, rientrano nel novero degli strumenti operativi, i cui uso e detenzione sono consentiti solo agli "addetti ai lavori" in quello specifico settore professionale, in condizioni di conformità alla

normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e non possono essere portati né utilizzati in altri contesti, ricadendo altrimenti nel concetto di arma impropria od oggetto atto ad offendere, che non può essere portato fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa; a seconda delle modalità d'impiego e dei contesti, potrebbe rendersi necessario acquisire la licenza dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 57 TULPS per l'effettuazione di accensioni ed esplosioni pericolose (va visto caso per caso);

- Un oggetto, avente l'aspetto di un lanciafiamme e funzionante come un lanciafiamme, non rientrante in nessuna delle due su indicate destinazioni d'uso (militare o come strumento operativo), è da ritenersi a tutti gli effetti un'arma, la cui detenzione ed il cui porto in Italia sono vietati al privato.

Per quanto concerne delle eventuali esigenze sceniche, si rileva un vuoto normativo con riferimento specifico all'uso di lanciafiamme su set cinematografici o contesti simili, atteso che la normativa italiana si occupa di disciplinare solo le armi da fuoco dotate di canna che espellono un proiettile da potersi destinare ad uso scenico (art. 22 L. n. 110/1975, Circ. Min. Interno nr. 50(302/10.C.N.C.77/ del 07/07/2011 e nr. 557/PAS/U/009891/10100(1) del 30/06/2015) - successivamente a specifici interventi tecnici che può eseguire l'armaiolo ed alla sottoposizione alle verifiche presso il Banco Nazionale di Prova -, per cui nel caso del lanciafiamme, si ritiene che, per le esigenze sceniche, si possa far uso di simil simulacri ossia oggetti aventi l'aspetto del lanciafiamme, ma realizzati con l'impiego di materiali, di sostanze e di tecniche costruttive che non sono quelli propri del lanciafiamme e che non ne consentano la trasformazione in lanciafiamme, che riproducono il funzionamento del medesimo nella massima sicurezza e mediante l'uso di sostanze innocue (ci risulta che, nella prassi, sui set cinematografici di Hollywood si utilizzi il gas, proprio per le ragioni su indicate di maggior sicurezza nel suo impiego); in tali casi sarà opportuno valutare, congiuntamente con il responsabile della sicurezza sui luoghi di lavoro, l'adozione di tutte le necessarie misure antincendio ed, altresì, se sia necessario informare e/o chiedere autorizzazione, in via precauzionale, all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 57 TULPS per l'effettuazione di accensioni ed esplosioni pericolose (anche qui, va visto caso per caso).